

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE RUBICONE E MARE ED I COMUNI DI CESENATICO, GAMBETTOLA, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SAN MAURO PASCOLI E SOGLIANO AL RUBICONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE "CONTROLLO DI GESTIONE".**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di gennaio con la presente scrittura privata, redatta in modalità informatica, sottoscritta con firme digitali e da valere ad ogni effetto di legge:

**TRA**

l'Unione Rubicone e Mare in persona del Presidente *pro tempore*, Filippo Giovannini, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Rubicone e Mare, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante in forza della delibera di Giunta Unione n. 120 del 30/12/2021

**E**

- il Comune di Cesenatico in persona del Sindaco *pro tempore*, Matteo Gozzoli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cesenatico, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 3 del 11/03/2021;
- il Comune di Gambettola in persona del Sindaco *pro tempore*, Maria Letizia Bisacchi, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Gambettola, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 16 del 11/03/2021;
- il Comune di Longiano in persona del Sindaco *pro tempore*, Mauro Graziano, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Longiano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 28 del 23/06/2022
- il Comune di Roncofreddo in persona del Sindaco *pro tempore*, Sara Bartolini, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Roncofreddo, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 8 del 16/03/2021;
- il Comune di Savignano sul Rubicone in persona del Sindaco *pro tempore*, Filippo Giovannini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone. il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 13 del 15/03/2021;
- il Comune di San Mauro Pascoli in persona del Sindaco *pro tempore*, Luciana Garbuglia domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Mauro Pascoli , la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 10 del 11/03/2021;
- il Comune di Sogliano al Rubicone in persona del Sindaco *pro tempore*, Tania Bocchini, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di C.C. n. 10 del 16/03/2021;

**Premesso che:**

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005, i Sindaci dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone;
- con atto costitutivo sottoscritto in data 01.04.2014 – Rep. n. 64, a seguito dell'adesione dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone all'Unione dei Comuni del Rubicone già costituita dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, i Sindaci dei Comuni sopra elencati hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare, che è restata titolare, senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati alla Unione dei Comuni del Rubicone, a cui è subentrata, con riferimento alle funzioni esercitate;
- i seguenti Comuni hanno deliberato di trasferire all'Unione Rubicone e Mare la funzione del Controllo di gestione con gli atti consiliari:

n. 61 del 20/12/2022 Comune di Cesenatico  
n. 88 del 20/12/2022 Comune di Gambettola  
n. 95 del 22/12/2022 Comune di Longiano  
n. 62 del 28/12/2022 Comune di Roncofreddo  
n. 79 del 21/12/2022 Comune di Savignano sul Rubicone  
n. 78 del 22/12/2022 Comune di San Mauro Pascoli  
n. 58 del 28/12/2022 Comune di Sogliano al Rubicone;

con cui hanno autorizzato i sindaci alla sottoscrizione della presente convenzione;

- con gli stessi atti è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento del servizio indicato;

- attraverso il trasferimento all'Unione Rubicone e Mare del servizio indicato, si intende perseguire l'obiettivo di migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi, con l'obiettivo di soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- i sopra elencati Comuni e l'Unione stessa hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento in Unione, la funzione relativa al "Controllo di Gestione", nelle modalità e nelle forme espressamente previste dalla presente convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

**Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ART. 1**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni denominata "Unione Rubicone e Mare", per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni di xxxx, della gestione in forma associata e coordinata della funzione "**Controllo di Gestione**" (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs. N. 267/2000).

2. La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico a cui conferire le funzioni di monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output, nonché di analisi e valutazione su decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi, con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

## **ART. 2**

### **Finalità**

1. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del "Controllo di Gestione" sono definite come di seguito indicate:

a) supportare il processo decisionale degli organi di governo;

b) ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili;

c) conseguire la diffusione di una cultura e di un metodo che prediliga il lavoro per obiettivi al mero adempimento, la programmazione e la prevenzione dei problemi all'improvvisazione in risposta alle urgenze, mediante l'implementazione e la condivisione di strumenti di programmazione delle attività;

d) realizzare economie di scala nella gestione dei servizi; e) razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;

e) consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse;

f) supportare il sistema della performance consentendo agli Amministratori, alla Direzione e ai Responsabili Comunali e dell'Unione il monitoraggio delle attività e la verifica della "stato di salute" dell'Ente.

2. Il controllo di gestione è lo strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche ed ha i principali stakeholder nei responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.

3. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

4. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare e a perfezionare, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integrità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione.

5. Il Consiglio dell'Unione provvede ad adottare specifico regolamento o a prevedere le conseguenti correlazioni delle attività negli altri regolamenti attinenti, es. Regolamento Controlli Interni, Regolamento Contabilità, Regolamento Performance, etc.

### **ART. 3**

#### **Obiettivi**

1. In relazione alla funzione "Controllo di Gestione", gli Enti sottoscrittori convengono sulla definizione dei seguenti obiettivi:

- a) qualificare il sistema di programmazione;
- b) utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili;
- c) sviluppare la capacità di mobilitare nuove risorse;
- d) monitorare in modo costante le performance attuate;
- e) valutare le performance rispetto agli obiettivi definiti.

2. Il Controllo di Gestione Associato si intende, in particolare, come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica.

### **ART. 4**

#### **Attività oggetto di trasferimento**

1. Nel rispetto del principio dell'integrità, sono conferite all'Unione le attività inerenti la relativa funzione, con specifico riferimento:

a) Programmazione e Performance: coordinamento nella redazione di documenti obbligatori per i Comuni interessati dagli adempimenti stessi (Referto dei controlli di gestione, etc...); elaborazione dei criteri condivisi di un sistema di obiettivi di indicatori per Comuni e Unione; mediante l'applicazione di un set di indicatori omogenei e condivisi tra Comuni e Unione e l'utilizzo di un unico sistema di misurazione e valutazione delle performance, individuazione dei criteri condivisi per il sistema di collegamenti programmi/obiettivi DUP di Comuni-Unione;

b) Analisi: analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione.

2. Il Servizio "Controllo di Gestione" può predisporre i modelli omogenei per la redazione di tutti i documenti conseguenti agli obiettivi e alle attività indicati nei commi precedenti, sia per l'Unione Rubicone e Mare, sia per tutti gli altri Enti aderenti alla convenzione, in modo tale, tra l'altro, da ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili.

3. Il Servizio "Controllo di Gestione" può svolgere approfondimenti su specifici servizi o ambiti altrettanto specifici per cui venga richiesta un'analisi, anche dalla componente politica.

### **ART. 5**

#### **Modalità di trasferimento della funzione**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui alla presente convenzione avviene con decorrenza dalla sottoscrizione della presente ed ha durata a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso disciplinata al successivo art. 12.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. La gestione della funzione avverrà secondo criteri di gradualità e progressività, nell'ambito del principio della leale consueta collaborazione.

4. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti del bilancio dell'unione a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie

trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

5 L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

6. La Struttura Controllo di gestione dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità dell'unico Responsabile del Controllo di gestione dell'Unione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 9 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 11 della presente convenzione.

9. I Responsabili di ciascuna unità operativa dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, compresi gli uffici dei presidi territoriali.

10. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

11. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

12. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

## **ART. 6**

### **Dotazione organica e trasferimento del personale**

1. Per la gestione della funzione "Controllo di gestione" l'Unione si avvale del proprio personale dipendente e può, all'occorrenza, avvalersi del personale trasferito dai Comuni o da questi comandato/distaccato.

## **ART. 7**

### **Direzione tecnica della struttura**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura CdG dell'Unione spetta al Coordinatore dell'Unione, che si avvale del supporto di un gruppo di coordinamento costituito dai responsabili dei servizi dell'Unione, dai segretari e dai responsabili finanziari dei Comuni e dell'Unione, che si riunisce periodicamente. La struttura organizzativa può essere strutturata mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello (unità operative) per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del Coordinatore dell'Unione. In caso di assenza del Responsabile del controllo di gestione dell'Unione si farà riferimento ad altra figura di Responsabile.

2. Per la migliore organizzazione della Struttura, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico del controllo di gestione o altra figura apicale potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

#### **ART. 8**

##### **Coordinamento politico e controlli sulle attività**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il responsabile unico CdG dell'Unione, le unità operative dei servizi interessati.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Unione.

#### **ART. 9**

##### **Rapporti finanziari tra Comuni e Unione**

1. Gli oneri inerenti la funzione "Controllo di Gestione" saranno rimessi ad apposita valutazione da parte della Giunta dell'Unione che utilizzerà come criterio di ripartizione tendenziale quello del numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente oppure in base a diverso criterio da stabilire con atto di Giunta dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

#### **ART. 10**

##### **Sede**

1. La sede della struttura organizzativa "Controllo di gestione" dell'Unione è stabilita nella sede amministrativa dell'Unione presso il Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Piazza Borghesi n. 9;

2. Le sedi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili terzi, da mettere a disposizione dell'Unione. Una diversa ubicazione degli uffici dell'Unione potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

#### **ART. 11**

##### **Beni immobili, mobili e attrezzature**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, può avvenire sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle

parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

## **ART. 12** **Durata e recesso**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi e comunicarsi all'Unione entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

3. La presente convenzione è a tempo indeterminato e comunque non inferiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. n. 21/2012 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

4. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

5. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato

verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

6. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto).

7. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione.

8. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

### **ART. 13**

#### **Protezione dei dati personali**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR "General Data Protection Regulation" Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi della citata normativa. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

### **ART. 14**

#### **Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

### **ART. 15**

#### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

### **ART. 16**

#### **Regime di imposta di bollo e di registro**

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. Il Presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella del DPR 131/86 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cesenatico  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di Gambettola  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di Longiano  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di Roncofreddo  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone  
( *documento firmato digitalmente* )

Il Presidente dell'Unione Rubicone e Mare  
( *documento firmato digitalmente* )